

1647. II. Aprile.

Sono tante, e tali le usurpazioni, e disordini, che si commettono nell' uso delle acque del Fiume Anona, che se bene douer-
-ria a sufficienza restar proceduto con la dispositi-
-one delle N. C. nel lib. 5. titolo de officio Iudicis, et Commis-
-sarii Fluminis Anonae, ed anco con le guide tante volte publicate
in questa materia, ad ogni modo per leuare ogni pretesto
d' ignoranza, e di consuetud. o sia tolleranza in contrario,
e per apicurar meglio in quanto sia possibile l'abondanza,
e l' uso delle acque nel sud. F. in seruizio publico, e
privato. Il Ill. mo sig. Fabio Francesco Dugnani Dottore
Colleg. Reg. Ducal senatore nello Stato di Milano, e
conservat. uom. deputato per il buon gouerno del
med. F. ha ordinato, che si publichi la presente guida.
Con la quale inherendo alle sud. N. C. guide, ed ordini,
senz' rimettere le pene cominate, tanto incorse quanto
da incoversi dalli trasgessori, ma quelle risseruando
come di vagj.

Comando, che tutti quelli, et in qualsiuoglia modo privilegia-
-ti, quali hanno, o pretendano auere ragione d' usare
delle acque del d. F. in qualsiuoglia modo debbano nel
termine de giorni quindici doppo la publicaz. della
presente guida auere portata, e consignata nelle mani
dell' infrasto Cancell. nota distinta delle loro vagj.

modo, qualità, e forma, e circostanze, con le quali
pensano di potersene valere, altrimenti passato il ter.^o
a quelli che non aueranno fatto la sud.^a notificaz.^e s
intenderanno ipso iure, et facto esclusi dal beneficio de
le d.^e acque, et usandone saranno castigati nelle pene
comminate alli usurpatori.

Che nissuno di qualsiuoglia qualità, e grado come s.^a audisca
usare delle d.^e acque in poca, ne in parte different.^e da
quello li competesse in virtù delle sue vagt., quando
saranno approvate, ed adempite, seruate però sempre la
disposiz.^e delle N. C.; guide, ed ordini sopra ciò fatti, et
publicate sotto le pene à ciascuno contrasficiente, et
in qualsiuoglia caso comminate in quelle, et maggiori
anco corporali all'arbitrio del Senato secondo la qualità
delle persone, e casi.

Che nissuno ardisca metter mano nelle bocche, et bochetti, ne
in qualsiuoglia edificio attinente al d.^e F. ne anco sotto
pretesto di conformarsi con gl'ordini, o di migliorar le
condizioni, et uso delle d.^e acque senza licenza in scritto
del Commis.^o firmato dal cancell.^o, quali non doueranno
darla ne firmarla, se non in case di puoco rilievo, perche
nelle cose di consideraz.^e lo doueranno partecipare con d.^e
M.^o sig.^o conser.^o, et eseguire quel tanto, che la sua sig.^a

M.^o Le sarà ordinato sotto le med.^e pene comminate alli
transgessori, et usurpatori delle acque, et contenute nelle
sud.^e Guide, Nou. Cost., ed ordini.

Che sotto le med.^e pene contenute, et comminate come sopra
tutti gli usanti delle bocche, et bochetti che sono s.^a d.^e F.
habbino nel term.^o de giorni quindici da far purgare, et
spazzare li soratori d'epse bocche, et bochetti in modo, che
dopo l'irrigaz.^e de loro prati le acque ritornino li ben.
-mt.^o, et senza impedim.^o alcuno nel d.^e F., auertendo, che
essendo più persone interessate in uno Bocca tutti inco.
-reranno nell'istesso pena. Et nell'istesso modo saranno
tenute le Comm.^e di L'araffiaglio, et L'olo, et li loro usanti,
ed in oltre si dichiareranno priui del uso di dette acque.

Che sotto le med.^e pene niuno ardisca pescare, ne far
pescare con reti, dar pasto, calina, ne altro nel d.^e F. senza
licenza particolare di d.^e M.^o sig.^o conser.^o, auertendo per
uenir alle pene comminate nelle sud.^e guide, ed ordini in occas.^e
delle sud.^e contrauenz.^e, ed altre in qualsiuoglia caso si da.
-rà fede, non solo al Commis.^o, et compagni, ma a qualaltro
si uoglio con un testimonio degno di fede, qual uolendo
sara tenuto secreto, et si procederà inuicibilmente senza
riguardo, o distinz.^e di persona tanto contro li principali
delinquenti, quanto contro li loro fistabili pensanti,

massari, e bozzanti alla forma della Regia Camera,
dichiarando sin d'adesso per all'ora delinquente, o contra-
faciente quello, e quelli a beneficio, de quali servirà
immediato, o immediatam.^{te} diretto, o indirettam.^{te} il benefi-
cio delle sud. transgressioni, o fatture contro gli ordini,
e gride, e se saranno più persone, che ne godano saranno
tenuti tutti, e ciascuno di loro in solidum.

Alli Campari, che non aueranno auertito, e notificato le sud.
contrauenzioni, quando per altra parte ne sarà peruenuta
notitia a d.^o M.^{mo} sig.^l Conservatore, l'impone oltre la
prijua.^l dell' officio d'esser incorsa ipso jure, et facto la
pena di 25. scudi più, o meno secondo la qualità de
casi, e in caso d'invalidità la pena corporale all
arbitrio del senato.

S'incarica al commissario, che stia uigilante in procurare
non solo l'operuanti delli sud. ordini, et gride, ma che
di più si trasferisca di quando in quando (come lo
farà anco il medesimo M.^{mo} sig.^l Conservatore senz'
auisare alcuno ogni uolta, che lo stimarà esser
necessario) a uisitare nelle parti più sospette,
et trouando qualche disordine, o transgressione faccia
esecutare li transgressori, o loro fittabili alla forma
della Regia Camera, quanto importa la pena

di sopra comminata, portando però subito le denuncie
negli atti, ed auisandone d.^o M.^{mo} sig.^l Conservatore,
acciò sentite le parti si possa unitam.^{te} risolvere
quello, che sarà conueniente per giustizia; auertendo al
med.^o Commissario, che se non sarà puntuale esecutore
del contenuto nel presente capitolo, sarà obligato
darne conto nel tempo del sindacato, ed anco p.^o
se così parerà a d.^o M.^{mo} sig.^l Conservatore.

Et perchè quanto di sopra si è stabilito, e comandato possa
essere puntualm.^{te} eseguito, in modo, che ognuno per
quello, che li tocca possa godere del beneficio, ed uso
delle d.^o acque senza pregiudizio, e danno degli altri intere-
sati, commando d.^o M.^{mo} sig.^l Conserv.^l che niuna persona ui-
disia offendere, ne far offendere in modo alcuno con fatti, ne
con parole il d.^o Commis.^o Ingeg.^o, e Campari, o alcuno di
loro sotto la pena di scudi 500. d'esser applicati per la metà
alla Regia Camera, et per l'altra metà alla parte offesa,
et sotto pena anco corporale all'arbitrio del senato Ecc.^o, ed
ordino al sud. Comm.^o, che faccia publicare la parte negli luoghi
soliti, acciò nessuno possa preseruire ignoranza. Dato in Milano
di 11. Aprile 1647.

Signat. F. F. Dugnani Conservator
Subscript. Joseph Pusterla Notarius, et Cancellarius.